



Circolare n.22 del 04 settembre 2024

## IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “*ravvedimento operoso*”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le principali novità della Riforma interessano:

☑ la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;


☑ l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

### LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE PER I TRIBUTI ERARIALI

L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle entrate.

| Sanzione | Ritardo   | Sanzione da ravvedimento  |
|----------|---|---|
| 15%      | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria  | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
| 15%      | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria   | 1,5%  |
| 15%      | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria   | 1,67%   |
| 30%      | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,75%   |
| 30%      | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione    | 4,29%   |
| 30%      | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione    | 5%  |



**DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

| Sanzione | Ritardo   | Sanzione da ravvedimento  |
|----------|---|---|
| 12,5%    | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria  | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
| 12,5%    | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria   | 1,25%   |
| 12,5%    | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria   | 1,39%   |
| 25%      | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione | 3,125%  |
| 25%      | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione            | 3,57%   |

Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l'assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l'omesso o tardivo versamento.


Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

**L'APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO LADDOVE PIÙ CONVENIENTE DEL CUMULO MATERIALE**

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.



---

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

---

Distinti saluti  
*Laura Locatelli*

---

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38  
MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX  
CORSO VERCELLI N.57 - 20144 MILANO (MI)